ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE IN MATERIA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 27

Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi di informazione

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, lettera b), 7, comma 1, e 22, comma 5, sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 6 milioni. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, o all'articolo 14, comma 3, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

Versione in vigore dal 11 giugno 1995, non più in vigore dal 21 maggio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-194-1995/art-27-sanzioni-amministrative-conseguenti-all-inosservanza-degli-obblighi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it